

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, COMMERCIO E PARI OPPORTUNITÀ	
Servizio commercio	s.commercio@regione.fvg.it tel + 39 040 377 5144 fax + 39 040 377 5250 I - 34133 Trieste, via San Francesco 37

Prot. **0019465/P-/LETT Cl.: COM.4.8**

Al Comune di

riferimento: **prot. 15687 dd. 24 aprile 2012**

allegato

Trieste, **7 maggio 2012**

Oggetto: **legge regionale 29/2005: disciplina del commercio elettronico.**

Con la nota sopra emarginata del Comune in indirizzo, sono stati formulati una serie di quesiti relativamente alla disciplina del *commercio elettronico*; in proposito, si intende puntualizzare quanto segue.

Alla luce della circolare ministeriale (MiSE) n. 3487/C dd. 1 giugno 2000, <<il *commercio elettronico*, ossia l'attività commerciale svolta nella rete Internet mediante l'utilizzo di un sito Web (e – commerce), ove sia svolta nei confronti del consumatore finale e assuma la forma di commercio interno, è soggetta alla disciplina dell'articolo 18>> del decreto legislativo 114/1998 (vendita per corrispondenza televisione o altri sistemi di comunicazione), come modificato dall'articolo 68 del decreto legislativo 59/2010.

Nell'ordinamento del FVG, l'istituto in argomento è disciplinato dagli articoli 23 e 27 della legge regionale 29/2005; l'articolo 23 (*vendita per corrispondenza o altri sistemi di comunicazione*) richiama espressamente, al comma 2, l'applicabilità del sopra citato articolo 18 (<<e successive modifiche>>) del cd. decreto Bersani, mentre il successivo articolo 27 (*commercio elettronico e certificazione di qualità*), sempre della legge regionale 29/2005, in via esplicita, al comma 1, intende per commercio elettronico <<le operazioni commerciali disciplinate dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*)>>.

In proposito, non v'è dubbio che il decreto legislativo 70/2003 si applichi pure nell'ordinamento del FVG, non solo in virtù del richiamo esplicito ad opera dell'articolo 27 più volte citato, ma soprattutto perchè tale decreto costituisce specifica attuazione del principio comunitario della "libera circolazione dei servizi", con riferimento precipuo alla <<*società dell'informazione, fra i quali il commercio elettronico*>> (articolo 1, comma 1, decreto cit.); in sostanza, tale fonte dello Stato si pone come direttamente attuativa di prescrizioni normative europee, attraverso una dettagliata e compiuta disciplina di settore.

In fattispecie del genere, ossia in presenza di una disciplina di fonte comunitaria contenente una specifica normativa di settore che regoli puntualmente la materia (soprattutto se attuata da una fonte interna), scatta un preciso "potere – dovere" di disapplicare qualsiasi disposizione contrastante della legislazione (nel caso che qui interessa) regionale, anche posteriormente emanata (cfr. Corte CEE di Giustizia, cit. sentenza 9 marzo 1978), costituendo, tale disapplicazione, un obbligo al quale sono tenuti giuridicamente tutti i soggetti competenti nel nostro ordinamento giuridico a dare esecuzione alle leggi, tanto se dotati di poteri di dichiarazione del diritto, come gli organi giurisdizionali, quanto se privi di tali poteri, come gli organi amministrativi, <<anche d'ufficio, indipendentemente da sollecitazioni o richieste di parte>> (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 389/1989; cfr. anche le sentenze del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3072/2006, della Corte di Giustizia CEE, 9 settembre 2003, in causa 198/01, e soprattutto del Consiglio di Stato, sez. IV, 18 gennaio 1996, n. 54, sentenza fondamentale, in quanto pronunciata in un ricorso in cui la controparte era proprio la Regione FVG).

Nel caso di specie, comunque, non si pone alcuna problematica attinente la disapplicazione del diritto (regionale) interno eventualmente contrastante, proprio perchè l'intero decreto legislativo 70/2003 viene in via esplicita richiamato dall'articolo 27 della legge regionale 29/2005; nello specifico, è l'articolo 6<sup>1</sup> del decreto in argomento (rubricato: <<Assenza di autorizzazione preventiva>>) a porre una questione di coordinamento con la norma di cui all'articolo 23 della legge regionale 29/2005, la quale assoggetta le vendite ivi disciplinate (incluso, quindi, il commercio elettronico) all'istituto della denuncia/dichiarazione d'inizio attività (DIA), ora segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA).

Ad ogni modo, preso atto che è proprio il richiamato articolo 6 del decreto 70/2003, al comma 2, a far <<salve le disposizioni sui regimi di autorizzazione che non riguardano specificatamente ed esclusivamente i servizi della società dell'informazione (o i regimi di autorizzazione nel settore dei servizi delle telecomunicazioni)>>, deve rilevarsi che né la DIA, né la SCIA possono essere equiparate nemmeno ad impliciti provvedimenti autorizzatori.

Un tanto viene sancito dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legge 138/2011 (convertito, con modifiche, nella legge 148/2011), il quale, aggiungendo all'articolo 19 della legge 241/1990 il comma 6 ter, esplicita che: <<La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto

---

<sup>1</sup> Tale articolo dispone <<1. L'accesso all'attività di un prestatore di un servizio della società dell'informazione e il suo esercizio non sono soggetti, in quanto tali, ad autorizzazione preventiva o ad altra misura di effetto equivalente. 2. Sono fatte salve le disposizioni sui regimi di autorizzazione che non riguardano specificatamente ed esclusivamente i servizi della società dell'informazione o i regimi di autorizzazione nel settore dei servizi delle telecomunicazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, dalla cui applicazione sono esclusi i servizi della società dell'informazione.>>.

legislativo n. 104/2010 (cd. azione di accertamento, azione, quindi, di tipo non impugnatorio)>>.

Ma ancora prima della novella di cui al menzionato comma 6 ter, la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è orientata nel senso che <<per effetto della previsione della DIA, la legittimazione del privato all'esercizio dell'attività non è più fondata sull'atto di consenso della P.A. (...), ma è una legittimazione ex lege, (...), in forza del quale il soggetto è abilitato allo svolgimento dell'attività direttamente dalla legge, la quale disciplina l'esercizio del diritto eliminando l'intermediazione del potere autorizzatorio della P.A. (...). Il potere di verifica di cui dispone l'amministrazione, a differenza di quanto accade nel regime a previo atto amministrativo, non è finalizzato all'emanazione dell'atto amministrativo di consenso all'esercizio dell'attività, ma al controllo, privo di discrezionalità, della corrispondenza di quanto dichiarato dall'interessato rispetto ai canoni normativi stabiliti per l'attività in questione. Con la DIA, quindi, al principio autoritativo si sostituisce il principio dell'autoresponsabilità dell'amministrato che è legittimato ad agire in via autonoma valutando l'esistenza dei presupposti richiesti dalla normativa in vigore>> (Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 717 dd. 9 febbraio 2009, richiamata, insieme alle sentenze n. 2139 dd. 15 aprile 2010 [sez. VI] e n. 2919 dd. 13 maggio 2010 [sez. IV], dalla sentenza [Adunanza Plenaria] n. 15 dd. 29 luglio 2011 – pronunce tutte antecedenti il decreto legge 138 datato 13 agosto 2011).

Ad abundantiam, si richiama la circolare MiSE n. 3637/C dd. 10 agosto 2010 (prot. 105485), la quale esplicitamente attesta l'applicazione dell'istituto della SCIA pure in riferimento alle <<attività effettuate mediante le forme speciali di vendita (Spacci interni – Apparecchi automatici - Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione - Vendita presso il domicilio dei consumatori), di cui agli articoli 66, 67, 68 e 69>> (del decreto legislativo 59/2010), ribadendosi, una volta di più, che l'articolo 68 (applicabile anche nell'ordinamento del FVG) ricomprende pure l'istituto del commercio elettronico.

Cordiali saluti.

**IL VICEDIRETTORE CENTRALE**

– dott. Terzo Unterweger Viani –

Responsabile dell'istruttoria: Bracale Riccardo (disciplina del commercio)  
tel. 040 3775221  
e mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it